

**COMUNE DI QUINCINETTO**

PROVINCIA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9****DEL 30/04/2024**

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero, nella sala della adunanze consiliari, regolarmente convocato dal Sindaco, ai sensi dell'art.40 del D.Lgs.n°267 del 18/8/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
CANALE CLAPETTO ANGELO - Sindaco	Si	ENRIETTI LORENZA - Consigliere	Si
FOSSON FAUSTO - Consigliere	Si	MAZZEI SERGIO - Consigliere	Si
IACHI ANTONIO - Consigliere	Si	ZINUTTI ANDREA - Consigliere	Si
PATTI ERINA - Vice Sindaco	Si	MONTER TERESA - Consigliere	No
MANGARETTO FLAVIO - Consigliere	Si		
FORLINO ENRICO - Consigliere	Si		
ABDELRAZEK ALESSANDRO - Consigliere	Si		
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il SINDACO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Aldo Dr. MAGGIO

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile del servizio finanziario-tributi ha espresso parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1° D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni.

F.to: Monica Rag. GIACHINO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 26/04/2023;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".

- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di Quincinetto ha approvato il bilancio di previsione 2024- 2026 con atto del consiglio comunale n.49 del 20/12/2023;

Dato atto che :

- il Comune di Quincinetto ha inoltrato in data 01/12/2023 prot.3295 al Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente, i dati contabili relativi ai propri costi e ricavi del servizio di gestione dei rifiuti nonché la dichiarazione di veridicità dei dati forniti;
- il Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, ha inviato tramite mail in data 12/04/2024 (prot. c.le n.1136) le relazioni di accompagnamento del CCA e della SCS S.p.a., nonché la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante della predetta società SCS, ed in data 17/04/2024 (prot.c.le n.1199), il Piano Finanziario relativo agli esercizi 2024-2025, approvato dall'Assemblea nella seduta del 17/04/2024;

Rilevato che i costi del PEF sono quelli del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, quest'ultimo gestito direttamente dal Comune;

Visto dunque il PEF Biennale 2024-2025 allegato (Allegato 1) alla presente deliberazione di cui è parte integrante costituito da una tabella riepilogativa dei costi e dalla relativa relazione di accompagnamento;

Precisato che a fronte di costi complessivi derivanti dal piano finanziario 2024 pari a €115.966,00 di cui €47.616,00 per costi fissi e €68.350,00 per costi variabili, la percentuale di imputazione di essi tra Utenze domestiche e non domestiche viene stabilita rispettivamente nella misura del 80% e 20% per i costi variabili e 88% e 12% per i costi fissi; tale ripartizione è stata determinata:

- dalla quantità di rifiuti complessivamente prodotti da Utenze domestiche e non domestiche stimata in maniera presuntiva sulla base della superficie totale occupata da ciascuna delle categorie e del coefficiente Kd;
- dalla ripartizione storica effettuata da questo comune negli ultimi venti anni (il nostro Comune già a partire dall'anno 2001 aveva introdotto un sistema di tassazione differenziato in base ai componenti della famiglia per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche

aveva già introdotto le categorie previste dal D.P.R. 158/1999 pertanto la ripartizione percentuale risulta coerente con il passato);

Dato atto che:

- nel Comune di Quincinetto sono presenti autorimesse e magazzini senza vendita diretta e, in considerazione del fatto che la corrispondente categoria non è stata prevista in modo specifico per i Comuni con meno di 5000 abitanti, la stessa è stata creata prendendo a riferimento i coefficienti previsti per i comuni con più di 5.000 abitanti, come da interpretazione ministeriale;

- è stata mantenuta la categoria denominata "depositi e autorimesse delle attività artigianali" nella quale rientrano appunto i depositi ed i locali utilizzati quali autorimesse delle attività artigianali;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno*

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione di Arera n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (Allegato “B”) alla presente delibera riportarli nella presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 30/06/2024
- seconda rata: 31/12/2024
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/06/2024;

Tutto ciò premesso,

Visto il parere di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime,

DELIBERA

1. Di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di prendere atto:
 - a. del Piano Finanziario per l'anno 2024-2025 del Comune di Quincinetto (**allegato 1**), presentato dal Consorzio CCA, in qualità di Ente territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, con il quale sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti del Comune di Quincinetto come riportati nel corpo del presente provvedimento;

- b. della relazione redatta dal Consorzio Canavesano Ambiente (**allegato 2**);
- c. della relazione redatta dalla società SCS S.p.A. (**allegato 3**);
- d. della dichiarazione di veridicità rilasciata dal Legale Rappresentante della società SCS S.p.A. e concernente la veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse al Comune ai fini tariffari (**allegato 4**);
3. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario TARI 2024 e 2025 del Comune di Quincinetto elaborato ai sensi del metodo MTR-2 per un importo complessivo, per l'anno:
- 2024, di € 115.966,00, di cui € 68.350,00 per Costi Variabili ed € 47.616,00 per Costi Fissi
 - 2025, di € 116.160,00, di cui € 69.967,00 per Costi Variabili ed € 46.192,00 per Costi Fissi;
4. Di approvare le tariffe della TARI per le singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2024 (**allegato A**), in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, adeguate al computo delle tariffe giornaliere per quanto concerne gli operatori mercatali, con suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche come segue:
- nella misura del 88% utenze domestiche e 12% utenze non domestiche per i costi fissi;
 - nella misura del 80% utenze domestiche e 20% utenze non domestiche per i costi variabili;
5. Di definire il costo del servizio a domicilio di raccolta dell'umido in € 46,20 a componente. Tale costo rientra nei servizi a domanda individuale e verrà aggiunto alla bolletta limitatamente a quegli utenti che hanno aderito al servizio facendone specifica richiesta;
6. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;
7. Di dare atto, inoltre, che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
- € 0,10 per utenza per anno *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 per utenza per anno *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
8. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
- prima rata: **30/06/2024**
 - seconda rata: **31/12/2024**
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/06/2024
9. Di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
10. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.

Con successiva votazione favorevole unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto. Del che si è redatto il presente verbale.

In originale firmati.

IL SINDACO
CANALE CLAPETTO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Aldo Dr. MAGGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art.124 C.1 del D.Leg. 18/08/2000 n.267 per 15 giorni con decorrenza dal: 03/05/2024.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Aldo Dr. MAGGIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Quincinetto, li 03/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

◇ **La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 134 c. 3° D. Leg. 18/8/2000 n. 267 in data**

Quincinetto, li .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Aldo Dr. MAGGIO

7) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,55450	0,46578	0,80	422,95078	0,16407	55,51483
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,55450	0,54341	1,60	422,95078	0,16407	111,02966
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,55450	0,59886	2,00	422,95078	0,16407	138,78707
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,55450	0,64322	2,60	422,95078	0,16407	180,42319
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,55450	0,68758	3,20	422,95078	0,16407	222,05931
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,55450	0,72085	3,70	422,95078	0,16407	256,75608

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,38174	0,19469	4,20	0,12005	0,50421
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,38174	0,30539	6,55	0,12005	0,78633
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,38174	0,24050	5,20	0,12005	0,62426
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,38174	0,16415	3,55	0,12005	0,42618
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,38174	0,50771	10,93	0,12005	1,31215
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,38174	0,34738	7,49	0,12005	0,89917
107-Case di cura e riposo	1,00	0,38174	0,38174	8,19	0,12005	0,98321
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,38174	0,43137	9,30	0,12005	1,11647
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,38174	0,22141	4,78	0,12005	0,57384
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,38174	0,42373	9,12	0,12005	1,09486
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,38174	0,58024	12,45	0,12005	1,49462
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,38174	0,39701	8,50	0,12005	1,02043
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,38174	0,44282	9,48	0,12005	1,13807
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,38174	0,34738	7,50	0,12005	0,90038
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,38174	0,41610	8,92	0,12005	1,07085
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,74	0,38174	1,80945	37,67	0,12005	4,52228
117-Bar, caffè, pasticceria	3,90	0,38174	1,48879	27,82	0,12005	3,33979
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,38174	0,90854	19,55	0,12005	2,34698
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,38174	0,99634	21,41	0,12005	2,57027
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,38174	2,31334	49,72	0,12005	5,96889
121-Discoteche, night club	1,64	0,38174	0,62605	13,45	0,12005	1,61467
122-Autorimesse, depositi e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,41	0,38174	0,15651	3,20	0,12005	0,38416
123-Depositati e autorimesse attività artigianali	0,43	0,38174	0,16415	5,00	0,12005	0,60025